

Crediti di imposta spettanti: novità e chiarimenti dalle Entrate

di Federico Gavioli

L'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti sui crediti di imposta spettanti da inserire in dichiarazione dei redditi: tra le novità di quest'anno c'è anche quello riguardante il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola (cd. school bonus).

L'Agenzia delle Entrate con la corposa circolare n.7/E del 4 aprile 2017 ha fornito, tra i molti chiarimenti, anche le istruzioni operative in merito ai crediti di imposta da inserire in dichiarazione dei redditi.

In particolare va evidenziato che nel quadro G, del modello 730/2016, il contribuente deve indicare gli eventuali crediti di imposta spettanti; tra questi vi rientrano, anche:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza.

Vediamo di analizzare alcune di questi appositi righi.

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Il soggetto che cede l'abitazione "agevolata" ed entro un anno dalla vendita ne acquista un'altra (anche se non ultimata) avente i requisiti prima casa, ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta spetta anche nell'ipotesi in cui l'altra abitazione venga riacquistata mediante contratto di appalto o di permuta.


Il credito d'imposta non può essere superiore all'imposta dovuta in relazione al secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- per l'intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 .

Nell'ipotesi in cui il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d'imposta per pagare l'imposta di registro dovuta per l'atto in cui lo stesso credito è maturato, egli potrà utilizzare l'importo residuo solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.

Per fruire del credito d'imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

In particolare, l'atto di acquisto dovrà contenere (oltre alle ordinarie dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa), l'espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito.



Canoni di locazione non percepiti: indicazione del credito d'imposta

L'art. 26, del DPR n. 917/1986 stabilisce che *“I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”*.

Questa è la regola generale ovvero, indipendentemente dalla loro percezione, i canoni di locazione sono tassati.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 8, c. 5, legge n. 431/1998, l'art. 26, DPR n. 917/1986 prevede, in deroga a quanto sopra esposto, che i locatori di immobili ad uso abitativo appartenenti alla categoria catastale A (A/10 escluso) non devono considerare i canoni per la formazione del reddito complessivo nell'ipotesi in cui, non avendoli percepiti, siano in possesso di una sentenza di sfratto per morosità. È, comunque, consentito il recupero della maggior im-

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

sta versata sui canoni non riscossi, ma tassati durante i periodi di imposta precedenti.

I canoni, invece, riferiti ad immobili non rientranti nella categoria catastale appena citata, devono essere sempre dichiarati indipendentemente dalla loro percezione.

In sostanza, il locatore di immobili ad uso abitativo che non ha percepito i canoni ed è in possesso della sentenza di sfratto per morosità ha due possibilità:

- il recupero della maggior imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
- la tassazione della rendita al posto del canone di locazione nel medesimo periodo di imposta della sentenza.

Dunque, affinché il locatore possa non dichiarare i canoni non percepiti deve essere in possesso della sentenza di sfratto per morosità emessa da giudice.

Qualora, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016 (Modello 730/2017) il locatore abbia già ottenuto la predetta sentenza, questi può non dichiarare il canone non percepito.

Qualora invece, in sede di dichiarazione dei redditi la sentenza di sfratto non sia ancora intervenuta, egli dovrà comunque dichiarare i canoni non percepiti. Tuttavia, in tal caso, *“per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”* (ultimo periodo art. 26, del DPR 917/86).

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2007, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2016.

Conciliazione di controversie civili e commerciali: indicazione del credito di imposta

L'art. 20, del D.Lgs. n. 28/2010, stabilisce che *“alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, il credito d'imposta commisurato all'indennità stessa fino alla concorrenza di euro cinquecento... In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà”*.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997. La compensazione è possibile dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione predisposta dal Ministero di Giustizia.

Il credito può essere fruito anche dalle persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo in diminuzione delle imposte dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (Ires o Irpef) né ai fini delle imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

L'art. 20, del citato decreto legislativo, stabilisce inoltre alcuni limiti per la determinazione del credito d'imposta. Infatti, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero di Giustizia determina l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "*fondo unico giustizia*" destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta in esame. Il credito d'imposta effettivamente spettante sarà proporzionale alle risorse stanziato. In altre parole, non è del tutto certo, anno per anno, che il credito d'imposta effettivamente spettante sarà proprio quello sostenuto dalla parte, pur con il limite di euro 500, in quanto tutti i crediti "*erogabili*" dovranno rientrare nello stanziamento previsto e, qualora lo stanziamento non sia sufficientemente capiente, il Ministero provvederà in maniera proporzionale.

Il credito non è chiedibile a rimborso.

Art bonus: indicazione del credito d'imposta

Il 31 maggio 2014 è stato pubblicato, sulla G.U. n. 125, il D.L. 83/2014 che contiene disposizioni finalizzate a reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura, a porre rimedio allo stato di emergenza in cui versano vari siti culturali, a rilanciare il turismo e la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, anche tramite:

- ✓ processi di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture ricettive;
- ✓ potenziamento della fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano;

E' previsto un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2016 a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- ☐ a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;

□ per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In seguito l'art. 17, cc. 1 e 2, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ha introdotto la novità al cd. art bonus, prevedendo anche che il credito di imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal 19 ottobre 2016 a favore:

□ del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

□ dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

L'articolo 1, del decreto legge in commento, introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito, per il 2016, nella misura del 65%.

Più in dettaglio, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:

□ interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

□ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;

□ realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Nel periodo di operatività di detto regime agevolato non si applicherà la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali, dal DPR 917/86 (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES).

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare ogni mese al Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Inoltre, devono dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo

delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, fatte salve le disposizioni in materia di privacy di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Da quest'anno è inserita la novità che per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Esempio di compilazione

Un contribuente nel corso del 2016 ha effettuato una erogazione liberale pari a 2.000 euro per il potenziamento della struttura scolastica frequentata dai suoi figli. Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e pari al 50% di quelle effettuate nel 2018. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA					SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA				
G9	Spesa 2016	Residuo 2015	Rata credito 2015	Rata credito 2014	G10	Spesa 2016	Residuo 2015	Rata credito 2015	Rata credito 2014
		,00	,00	,00		2.000	,00	,00	,00

Indicare l'ammontare dell'erogazione pari a euro **2,000**

3 maggio 2017
Federico Gavioli

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente